



REGIONE DEL VENETO

Direttiva per la presentazione di progetti per:

Tecnico mecatronico delle autoriparazioni

Tecnico delle attività di carrozzeria

Tecnico delle attività di gommista



27b8ca3a



Indice

1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali.....	3
2. Obiettivi generali.....	4
3. Tipologie progettuali.....	4
4. Destinatari.....	6
5. Riconoscimento di credito formativo.....	6
6. Casi di esenzione dal percorso formativo.....	7
7. Aiuti di stato.....	7
8. Definizione delle figure professionali.....	8
9. Metodologia.....	8
10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	9
11. Sospensione dell'accREDITamento.....	10
12. Forme di partenariato.....	10
13. Delega.....	10
14. Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	10
15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti.....	10
16. Procedure e criteri di valutazione.....	11
17. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie.....	12
18. Comunicazioni.....	12
19. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi.....	12
20. Indicazione del foro competente.....	12
21. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.....	12
22. Tutela della privacy.....	12
23. Rinvio alla normativa vigente.....	13
Appendice 1.....	14
Appendice 2.....	21



1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali

- Legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione”;
- Legge 11 dicembre 2012, n. 224 “Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione”;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, art. 1, comma 1132, punto d);
- Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge regionale 8 novembre 2010, n. 23 “Modifiche della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”;
- Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “ Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata con Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 15;
- DGR n. 359 del 13/02/2004 “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- DGR n. 3289 del 21/12/2010 “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- DGR n. 2142 del 23/10/2012 “Accertamento della professionalità ai sensi dell'art. 18 della L.R. 10/90 e s.m.i. “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”. Modalità di tenuta dell'elenco delle disponibilità dei Presidenti di Commissione d'Esame e precisazione della disciplina specifica per i dipendenti regionali;
- DGR n. 98 dell'11/02/2014 “Individuazione e definizione delle modalità di utilizzo di un “logo” regionale da parte degli iscritti nell'elenco regionale degli Organismi di formazione e/o orientamento accreditati. Accreditamento degli Organismi di formazione di cui alla L.R. n. 19/2002;
- DGR n. 2002 del 28/10/2014 “Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi abilitanti per tecnico meccatronico delle autoriparazioni. (Legge 11 dicembre 2012, n. 224)”;
- DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- DGR n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento “Testo Unico Beneficiari” relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990”;
- DGR n. 277 del 13/03/2018 “Direttiva sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento 2018”;
- Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2014 “Standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni”;
- Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 luglio 2018 “Standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per Responsabile tecnico delle attività di Carrozzeria e Gommista”;
- Circolare n. 3659/C dell'11 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico “Legge 11 dicembre 2012, n. 224 – Modifica alla disciplina dell'attività di autoriparazione”;
- Circolare n. 3703/C del 9 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico “Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – modifiche normative in materia di attività di autoriparazione (L. 224/2012)”.



2. Obiettivi generali

Con la legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono state apportate modifiche all'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, finalizzate all'unificazione delle due sezioni "meccanica-motoristica" ed "elettrauto" nella nuova sezione della "meccatronica", riducendo a tre le sezioni dell'attività di autoriparazione: meccatronica; carrozzeria; gommista.

L'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2014 ha definito lo standard professionale e formativo del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni e ha incaricato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di attivare i corsi teorico pratici di qualificazione previsti dall'art. 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Con provvedimento n. 2002/2014, la Giunta regionale ha recepito l'Accordo del 12/06/2014 relativo alla figura del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni e disciplinato lo svolgimento dei relativi percorsi formativi.

La legge n. 205/2017 ha apportato alcune modifiche alla legge 224/2012, evidenziate dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3703/C del 9 gennaio 2018.

Successivamente, in data 12 luglio 2018, è stato siglato l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che ha definito gli standard professionali e formativi del Tecnico delle attività di carrozzeria e Tecnico delle attività di gommista, delegando alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la formazione diretta ad acquisire i suddetti titoli.

L'Accordo del 12 luglio 2018 ha stabilito inoltre che per i responsabili tecnici già iscritti nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate a una delle tre attività dell'autoriparazione, il modulo formativo "Gestione dell'attività di autoriparazione", della durata di 100 ore, comune a tutte e tre le figure, sia riconosciuto quale credito formativo. Pertanto, la formazione per l'acquisizione di una o di due abilitazioni non possedute si limita ai moduli specifici.

Alla luce di quanto premesso, con la presente Direttiva, che sostituisce la DGR n. 2002/2014, si intende disciplinare ex novo lo svolgimento dei percorsi formativi per Tecnico delle attività di carrozzeria e Tecnico delle attività di gommista integrando le disposizioni già disciplinate con la citata DGR 2002/2014, in riferimento alle modifiche normative intervenute relativamente alla figura del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni.

La normativa regionale in materia di formazione professionale prevede la possibilità di presentazione all'esame della Giunta regionale di progetti formativi per i quali non sia previsto alcun onere a carico del bilancio regionale. Tale possibilità si riferisce a percorsi formativi comunque soggetti al controllo tecnico e didattico dell'Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva elaborate d'intesa tra la Direzione Formazione e Istruzione e la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, sono da inserirsi in tale contesto, in quanto finalizzate al conseguimento di titoli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e pertanto pienamente soggette al controllo regionale.

3. Tipologie progettuali

Le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva sono quattro.

a) Percorsi formativi per Tecnico meccatronico delle autoriparazioni

Tipologia 1a:

- percorso formativo di abilitazione di 500 ore (350 ore di teoria e 150 ore di stage);

Tipologia 2a:

- percorso formativo integrativo di 40 ore rivolto ai responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro delle imprese artigiane o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto e devono frequentare il percorso formativo integrativo limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta;
- percorso formativo integrativo di 100 ore rivolto ai soggetti in possesso dell'attestato di qualifica professionale triennale di Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria;
- percorso formativo integrativo di 50 ore rivolto ai soggetti in possesso di diploma professionale di tecnico conseguito nell'ambito dei percorsi di durata quadriennale previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) e precisamente dei seguenti titoli di raccordo con le figure dei percorsi triennali:

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione di progetti per:

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, Tecnico delle attività di carrozzeria e Tecnico delle attività di gommista



27b8ca3a



in continuità con la figura dell'operatore elettronico:

- Tecnico elettronico;

in continuità con la figura dell'Operatore meccanico dei percorsi triennali:

- Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati;
- Tecnico per l'automazione industriale.

b) Percorsi formativi per Tecnico delle attività di carrozzeria

Tipologia 1b:

- percorso formativo di abilitazione di 280 ore (196 ore di teoria e 84 ore di stage).

c) Percorsi formativi per Tecnico delle attività di gommista

Tipologia 1c:

- percorso formativo di abilitazione di 250 ore (175 ore di teoria e 75 ore di stage).

Equipollenze

Gli attestati di Qualifica professionale triennale del sistema IeFP di "Operatore alla riparazione di veicoli a motore" indirizzo "Riparazione parti e sistemi meccanici e elettromeccanici dei veicoli a motore" nonché del Diploma tecnico professionale quadriennale di "Tecnico riparatore dei veicoli a motori" di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR) hanno valore di qualificazione professionale di "Tecnico mecatronico delle autoriparazioni" ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.

Gli attestati di Qualifica professionale triennale del sistema IeFP di "Operatore alla riparazione di veicoli a motore" indirizzo "Riparazione di carrozzeria" nonché del Diploma tecnico professionale quadriennale di "Tecnico riparatore dei veicoli a motori" di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR) hanno valore di qualificazione professionale di "Tecnico per l'attività di carrozzeria" ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.

Caratteristiche dei percorsi

La frequenza ai corsi da parte degli allievi, nella misura di almeno l'80% del monte ore complessivo, è condizione per l'ammissione alla verifica d'esame finale per l'ottenimento delle abilitazioni di Tecnico mecatronico delle autoriparazioni, Tecnico delle attività di carrozzeria e Tecnico delle attività di gommista. Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle prove finali, dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario d'esame di accertamento finale attraverso l'applicativo ARCODE¹.

Le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove d'esame saranno definite con successivo Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione. Agli allievi che supereranno positivamente gli esami saranno rilasciati i relativi attestati di abilitazione di mecatronico, carrozziere e gommista.

Le ore dedicate all'esame sono da intendersi eccedenti il monte/ore del corso.

Per quanto non disciplinato dalla presente Direttiva si rimanda ai rispettivi Accordi.

Gli uffici regionali potranno autorizzare attività formative di recupero per assenze superiori al 20%, a seguito di richiesta adeguatamente motivata.

Stage/tirocinio

Lo stage o tirocinio, come indicato nei rispettivi Accordi, rappresenta un elemento fondamentale dei percorsi formativi in quanto destinati alla formazione pratica del corsista ed è da intendersi come attività individuale da svolgersi sotto la supervisione del tutor aziendale. Le esperienze di stage devono essere organizzate con modalità e tempi che permettano di acquisire le abilità proprie della qualifica.

Per coloro i quali siano responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane e abilitati in una delle attività previste dalla presente Direttiva (meccatronico, carrozziere o gommista), lo stage o tirocinio è da intendersi come attività laboratoriale pratica di gruppo (prevedendo l'eventuale articolazione in sottogruppi), coordinata da un tutor di laboratorio². Data la particolare natura del contesto formativo, per le ore di attività di laboratorio è ammesso lo svolgimento in giorni festivi, previa preventiva autorizzazione regionale.

¹ Reperibile al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> Applicativi On-line.

² L'attività laboratoriale deve essere documentata attraverso i fogli mobili.



4. Destinatari

Ai percorsi formativi possono accedere utenti che dimostrino di aver adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.

I requisiti per l'ammissione ai corsi sono:

- possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);
- 18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all'interno del territorio dell'Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

In caso di titoli conseguiti fuori dell'Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille³. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto⁴;
- f) certificato⁵ di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori⁶, almeno di livello A2.

I progetti formativi devono prevedere la realizzazione di interventi con un numero di partecipanti non superiore a 30.

5. Riconoscimento di credito formativo

La Regione del Veneto intende valorizzare le competenze comunque acquisite dalle persone. Per questo, in coerenza con le strategie comunitarie⁷, con i documenti di programmazione nazionale⁸ e in particolare con la disciplina specifica, riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di vedersi valutati titoli acquisiti in contesti coerenti con quelli previsti dal percorso formativo.

I responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccatronica, o di carrozziere o di gommista qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge 122/1992, che devono frequentare il percorso formativo, sono esentati dalla frequenza del modulo comune di

³ La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L'apostille sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Pertanto se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso alla postilla il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.

⁴ In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L'elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazione-regionale> Disposizioni generali - Requisiti accesso stranieri.

⁵ Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 5 per il superamento della prova di lingua.

⁶ Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di RomaTre e Società Dante Alighieri.

⁷ A solo titolo esemplificativo si richiama che fin dal 2000 la Commissione europea ha pubblicato, il Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente, con l'obiettivo, fra l'altro, di strutturare sistemi di formazione basati sulle esigenze dell'utenza.

⁸ Si cita in proposito l'autorevole "Rapporto sul futuro della formazione in Italia", a cura della Commissione ministeriale di studio e di indirizzo presieduta dal prof. De Rita, che propone il superamento delle frammentazioni e la concezione della formazione in "filieri" per passare a quella dei "percorsi di apprendimento permanente e la acquisizione di competenze", flessibili ed adattabili alle esigenze formative, educative e professionali dei singoli e del mercato del lavoro.



100 ore “Gestione dell’attività di autoriparazione. Le relative ore di stage⁹ sono obbligatorie nella misura del 30% del monte ore da frequentare.

La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo¹⁰ deve essere richiesta all’iscrizione al percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.

La quantificazione del credito formativo è effettuata dal soggetto gestore esclusivamente in relazione a percorsi formativi statali o regionali conclusisi con valutazione positiva.

L’accertamento è svolto a cura del soggetto gestore presso il quale l’aspirante corsista chiede l’iscrizione, previa verifica¹¹ delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite da parte di un’apposita commissione presieduta dal Responsabile della struttura o del corso e composta da almeno due docenti relativi alle discipline oggetto del credito.

Il credito non può in nessun caso superare il 30% del monte ore complessivo dell’intervento e deve essere calcolato esclusivamente sulla base delle competenze acquisite in contesti formativi coerenti.

I corsisti che interrompano il percorso formativo per gravi, giustificati e documentati motivi (per esempio: ricovero ospedaliero, infortunio, malattia di lunga durata, ecc.) sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore con contestuale presentazione di idonea documentazione probatoria al fine di eventuale richiesta di riconoscimento di credito, spendibile in un successivo percorso formativo¹². L’Organismo di formazione che riceve la comunicazione e la relativa documentazione dell’evento, ne darà immediata notizia all’ufficio competente con contestuale trasmissione, a mezzo mail, della documentazione probatoria.

In ogni caso l’eventuale esame conclusivo è identico per tutti i corsisti, a prescindere dall’eventuale concessione di credito, ed è relativo a tutti gli obiettivi formativi previsti dal progetto.

Non sarà riconosciuto alcun credito formativo in uno dei seguenti casi:

- ritiro, anche se formalmente comunicato, senza gravi e giustificati motivi;
- mancata ammissione e/o superamento della prova d’esame.

6. Casi di esenzione dal percorso formativo

Sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e del relativo esame:

- Tecnico meccatronico delle autoriparazioni: i soggetti elencati al paragrafo “Articolazione dei percorsi di formazione” dell’Accordo del 12 giugno 2014 “Standard professionale e formativo del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”;
- Carrozziere: i soggetti elencati nel paragrafo “Requisiti minimi dei percorsi di formazione” dell’allegato A dell’Accordo del 12 luglio 2018 “Standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e gommista”;
- Gommista: i soggetti elencati nel paragrafo “Requisiti minimi dei percorsi di formazione” dell’allegato B dell’Accordo del 12 luglio 2018 “Standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e gommista”.

7. Aiuti di stato

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva prevedono attività formative rivolte esclusivamente a persone e che, anche nel caso in cui sia ammessa la partecipazione da parte di lavoratori, tali attività hanno come obiettivo la qualificazione degli stessi al fine di un inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e professionali. In ogni caso la presente Direttiva non prevede l’erogazione di contributi pubblici. Le attività di cui alla presente Direttiva non costituiscono pertanto attuazione di regime di aiuto di stato.

⁹ Lo stage è da intendersi come attività laboratoriale pratica di gruppo (v. paragrafo 3).

¹⁰ Le modalità di quantificazione ed attribuzione del credito formativo, che si concretizzano nella possibilità di riduzione del monte ore delle attività di formazione frontale, possono essere diversificate a seconda del percorso formativo in oggetto.

¹¹ La verifica è effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dall’interessato all’atto della presentazione della domanda di quantificazione e attribuzione del credito formativo.

¹² In questo caso è previsto il riconoscimento di tutte le ore già svolte.



8. Definizione delle figure professionali

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L'identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del codice CP 2011¹³, in ordine alle figure professionali.
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti¹⁴;
- del livello di riferimento EQF¹⁵
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo;

9. Metodologia

Ciascun percorso formativo deve prevedere una articolazione strutturata per risultati di apprendimento. I risultati di apprendimento sono composti da: competenze, conoscenze, abilità.

Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

A tale scopo l'attività formativa in presenza deve essere realizzata con metodologie varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.).

Formazione a distanza

L'attività formativa in presenza può essere integrata con formazione a distanza (fad) relativamente alla prima area di competenza "Gestione dell'attività di autoriparazione" (100 ore complessive) comune a tutti e tre gli standard formativi.

In ogni caso gli interventi che prevedono attività integrata devono garantire alcuni elementi di qualità che si riportano di seguito.

L'aula virtuale non è solo un ambiente virtuale di apprendimento ma un ambiente esteso di apprendimento in cui si svolgono "attività di apprendimento" con strumenti e tecnologie che impegnano chi apprende in azioni autentiche che portano ad apprendimenti profondi e a conoscenze utilizzabili in contesti reali.

La progettazione formativa deve prevedere il passaggio da un insegnamento trasmissivo e sequenziale ad un apprendimento collaborativo e circolare dove i formatori e gli utenti non sono solo "consumatori", ma anche "produttori" di conoscenza.

Devono essere considerate le differenze individuali di apprendimento, attraverso la presentazione di contenuti che abbiano formati differenti (video, audio, pdf, ppt, ecc...) e destinati a soggetti con differenti stili cognitivi e differenti strategie di apprendimento.

Deve essere previsto un setting di strumenti e risorse per l'apprendimento che comprenda:

- risorse didattiche strutturate di approfondimento (video, presentazioni, documenti, articoli, link, file audio, animazioni flash, ...) che stimolano i soggetti in apprendimento ad essere attivi (viene chiesto ai partecipanti di operare per risolvere problemi o produrre nuova conoscenza), costruttivi e riflessivi (viene chiesto ai partecipanti di costruire consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza);
- strumenti di dialogo (blog, forum, glossari aperti, wiki, ...) in cui avviene lo scambio, condivisione, e negoziazione dei significati nella comunità in apprendimento;
- esercitazioni, simulazioni e casi concreti in cui vengono sperimentate e contestualizzate le conoscenze teoriche acquisite;
- riflessioni e testimonianze che attraverso dinamiche di classe e/o in rete rendano maggiormente consapevoli i partecipanti degli apprendimenti progressivamente raggiunti nella sfera dei propri comportamenti abituali. Per le sue caratteristiche, quest'area ricopre un ruolo di grande valore

¹³ A partire dal 2011 l'Istat ha adottato la nuova classificazione delle professioni CP2011. La classificazione CP2011 fornisce uno strumento per ricondurre tutte le professioni esistenti nel mercato del lavoro all'interno di un numero limitato di raggruppamenti professionali.

¹⁴ ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

¹⁵ European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.



aggiunto, per stimolare e auto valutare assieme un apprendimento reale e concreto tradotto in azioni.

Si deve, inoltre, presupporre una valutazione significativa che permetta di riconoscere la crescita autentica della persona in apprendimento attraverso la valutazione della comprensione profonda e non solo delle conoscenze. La valutazione autentica non incoraggia l'apprendimento meccanico, passivo, ma si focalizza sulle competenze delle persone e verifica la loro capacità di integrare efficacemente le conoscenze, aiuta i processi di apprendimento e guida la realizzazione di prodotti come documentazione del percorso.

Inoltre va previsto un setting di strumenti per la valutazione della formazione che raccolgano evidenze sui risultati raggiunti dagli utenti in relazione agli obiettivi di apprendimento, ragionino sull'efficienza e sull'efficacia delle risorse e delle azioni messe in campo nel processo di insegnamento, determinino la distanza tra obiettivi progettati e risultati raggiunti. Si propongono di seguito alcuni esempi di strumenti di valutazione da utilizzare a seconda delle situazioni e degli obiettivi:

- prove strutturate (es. domande che prevedono diverse tipologie di risposte: vero-falso, scelta multipla, completamento, corrispondenza, riordinamento logico) di verifica delle conoscenze utile per completare il quadro dei dati raccolti con diversi strumenti di valutazione: devono contenere quesiti strettamente legati agli obiettivi di apprendimento ed essere ben formulate nelle domande.
- schede di osservazione (es. check list): riportano in genere la dimensione oggetto di osservazione, dettagliata in comportamenti osservabili esprimendo la valutazione semplicemente secondo la dicotomia presenza (sì) – assenza (no) oppure può essere espressa una valutazione su scala numerica
- compiti significativi o autentici (compiti di compilazione, di ricerca, di progettazione, di produzione di oggetti creativi, di approfondimento, ecc..) in cui generalmente viene chiesto un prodotto finale detto prodotto significativo (o autentico) che valuta la comprensione e non solo la conoscenza.
- autovalutazione: stimola nell'utente processi di consapevolezza e coscienza di sé, educa l'utente al monitoraggio costante del proprio apprendimento, sia nei risultati che nei processi, è una competenza fondamentale per la vita nella società della conoscenza al fine di mantenere l'apertura del soggetto all'apprendimento continuo.

Infine il modello deve prevedere un cruscotto di monitoraggio (reportistica) che faccia emergere gli indicatori quantitativi e qualitativi al fine di comprendere come migliorare e ritrarre il servizio formativo offerto, come promuovere la partecipazione e collaborazione, e tracciare tutte le attività previste.

10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per gli ambiti della formazione superiore e/o continua. Si precisa che i progetti di tipologia 1a, 1b, e 1c potranno essere presentati da OdF accreditati per l'ambito della Formazione Superiore mentre i progetti di tipologia 2a potranno essere presentati da Odf accreditati per l'ambito della Formazione Continua.

Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 359/2004 per gli ambiti della formazione superiore e/o continua. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data del decreto di approvazione¹⁶.

In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Numero dei progetti presentabili

Ciascun soggetto proponente potrà presentare 4 distinti progetti formativi, uno per ciascuna delle quattro tipologie descritte al paragrafo 3 "Tipologie progettuali". Non è necessario indicare il numero di edizioni. Ciascun progetto formativo sarà oggetto di valutazione e la sua approvazione costituisce la base per tutte le edizioni che si intendono realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni. La possibilità di avvio delle edizioni successive alla prima, sarà garantita da una semplice comunicazione agli uffici regionali.¹⁷

¹⁶ Si precisa che, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004, la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

¹⁷ Puntali indicazioni in ordine alle modalità di comunicazione della richiesta saranno trasmesse direttamente dagli uffici competenti.

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria

Direzione Formazione e Istruzione

Direttiva per la presentazione di progetti per:

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, Tecnico delle attività di carrozzeria e Tecnico delle attività di gommista



27b8ca3a



11. Sospensione dell'accreditamento

I soggetti sospesi dall'accreditamento non possono presentare progetti né come proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione.

I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

12. Forme di partenariato

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

In particolare si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nell'applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo con l'indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.

I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

13. Delega

Per le attività di cui alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

14. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente Direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione regionale ai soli fini del rilascio di un attestato e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

In ogni caso i progetti formativi presentati dovranno evidenziare l'entità del contributo onnicomprensivo a carico dei corsisti. Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell'informazione rispetto all'opportunità formativa sia da parte della Giunta Regionale, sia da parte del soggetto gestore.

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale¹⁸ con nome utente e password assegnati dalla Regione del Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata¹⁹;

¹⁸ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> Applicativo di presentazione progetti APPROVO.

¹⁹ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> Applicativo richiesta credenziali accesso – non accreditati.



- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto attraverso l'applicativo APPROVO;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al riconoscimento digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo;

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere trasmesse, entro i termini previsti al paragrafo 17 "Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie", pena la non ammissibilità del progetto, alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it e specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "Attività di autoriparazione" e all'inizio del messaggio l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Attività Riconosciute". A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.²⁰

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine sopra indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie²¹. Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795137 – 5140 - 5098 - 5035;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131.

16. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale il progetto sarà considerato inammissibile.

Requisiti di ammissibilità formale:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali espresse nella presente Direttiva tra cui il numero massimo di progetti presentabili previsto nel par. 10 "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti";
8. completezza del formulario (compresa indicazione contributo utente).

²⁰ <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

²¹ Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.



17. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

Le istanze di approvazione dei progetti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell'anno. Sono previste due istruttorie di valutazione all'anno sui progetti di nuova tipologia presentati nei periodi 1 maggio – 31 ottobre e 1 novembre – 30 aprile. Per situazioni particolari possono essere effettuate sessioni straordinarie di valutazione per l'arco temporale a far data dalla precedente scadenza.

L'istruttoria viene conclusa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del semestre considerato.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di valutazione dei progetti presentati **entro le ore 12 del trentesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Si precisa che il provvedimento direttoriale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale. L'elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento direttoriale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzione www.regione.veneto.it²² che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

18. Comunicazioni

Si precisa che il decreto direttoriale di approvazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale. L'elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto decreto, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it²³ che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Per quanto attiene le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia alla DGR n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990."²⁴

19. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi

La richiesta di autorizzazione all'avvio di ulteriori edizioni associate a un progetto già approvato è concessa automaticamente ma può essere inoltrata solo ad avvenuto avvio dell'ultima edizione utile.

Gli interventi formativi per il conseguimento delle abilitazioni di Tecnico mecatronico delle autoriparazioni (tipologia 1a), Tecnico delle attività di carrozzeria (tipologia 1b) e Tecnico delle attività di gommista (tipologia 1c) dovranno realizzarsi entro 12 mesi dall'avvio.

Gli interventi formativi integrativi di cui alla tipologia 2a), dovranno concludersi entro 9 mesi dall'avvio.

20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è il dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

22. Tutela della privacy

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE - GDPR.

²² <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneregionale>.

²³ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneregionale>.

²⁴ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneregionale> Attività riconosciute Disposizioni generali Modulistica di gestione (zip)



Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti e il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

La relativa "Informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

23. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.



Appendice 1



Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni.

Accordo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224.

Repertorio atti n. 70/CSR del 12 giugno 2014

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 12 giugno 2014:

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 122 recante "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione" e, in particolare l'articolo 7, comma 2, lett. b), il quale prevede che il responsabile tecnico deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

VISTA la legge 11 dicembre 2012, n. 224, recante: "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione", la quale prevede, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante: "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

VISTA l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR);

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione di progetti per:

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, Tecnico delle attività di carrozzeria e Tecnico delle attività di gommista



27b8ca3a





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO l'accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR);

VISTA la circolare n. 3659/C dell'11 marzo 2013 del Ministero dello sviluppo economico concernente: "Legge 11 dicembre 2012, n. 224 - Modifica alla disciplina dell'attività di autoriparazione";

VISTA la proposta di accordo sullo standard professionale e formativo del responsabile tecnico di attività di meccatronica, trasmessa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 6083/C9FP/C11AP del 20 dicembre 2013, pervenuta il 7 gennaio 2014, con richiesta di avviare una istruttoria tecnica; proposta che è stata diramata alle Amministrazioni statali interessate in data 8 gennaio 2014;

RILEVATO che, in data 28 novembre 2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 224 del 2012, i due Coordinamenti delle Regioni, attività produttive e gruppo professioni, hanno incontrato le Associazioni di categoria, le cui osservazioni concernenti l'applicazione della citata circolare n. 3659/C dell'11 marzo 2013 del Ministero dello sviluppo economico, sono state recepite nella suddetta proposta di accordo;

CONSIDERATO che, al riguardo, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, in data 11 febbraio 2014, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero del lavoro e del Ministero dell'istruzione, hanno formulato alcune osservazioni, riservandosi una puntuale esplicitazione di proposte emendative al riguardo;

CONSIDERATO che, a seguito di detta riunione:

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 12 febbraio 2014, ha comunicato talune proposte di modifica al testo;
- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 201/AOOOGPS del 19 febbraio 2014 ha formulato le proprie osservazioni e talune proposte di modifica, con riferimento, tra l'altro, alla equivalenza di titoli per ottenere la qualifica professionale di tecnico meccatronico delle autoriparazioni;

CONSIDERATO altresì che, con successiva nota del 4 marzo 2014, il Coordinamento tecnico delle Regioni in materia di professioni, in relazione alle proposte di modifica dei citati Dicasteri, ha fatto pervenire una nuova formulazione dell'accordo, documentazione diramata con nota dell'11 marzo 2014, ai fini dell'ulteriore esame in una riunione tecnica che è stata convocata il 18 marzo 2014;

CONSIDERATO che, a seguito di quanto intervenuto nella citata riunione tecnica, il Ministero dell'istruzione ha fatto pervenire una nuova formulazione dell'accordo che è stata inviata al Coordinamento tecnico del Gruppo Professioni della Regione Lombardia;

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione di progetti per:

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, Tecnico delle attività di carrozzeria e Tecnico delle attività di gommista



27b8ca3a





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che il citato Coordinamento, esaminato detto documento e al fine di superare le divergenze ancora esistenti, ha fatto richiesta di potere acquisire dai Dicasteri interessati un parere giuridico con riferimento alla equivalenza di titoli per ottenere la qualifica professionale di tecnico meccatronico delle autoriparazioni;

VISTA la nota n. 29/0002230/L del 21 maggio 2014 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto pervenire le proprie valutazioni di competenza in merito alla richiesta di parere giuridico da parte delle Regioni; nota diramata il successivo 26 maggio, unitamente alla convocazione di una riunione tecnica per il giorno 3 giugno 2014;

CONSIDERATO che, nel corso della citata riunione tecnica del 3 giugno 2014, preso atto di quanto reso noto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 201/AOOOGPS del 19 febbraio 2014 e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota n. 29/0002230/L del 21 maggio 2014, si è pervenuti, con alcune modifiche, alla condivisione del testo dell'accordo;

CONSIDERATO che detto documento, il 9 giugno 2014, è stato trasmesso alle Amministrazioni statali interessate, alle Regioni ed alle Province autonome;

RILEVATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo nella versione concordata nella citata riunione tecnica del 3 giugno 2014 e diramata in data 9 giugno 2014;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224 sul documento recante: "Standard professionale e formativo del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni", nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione di progetti per:

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, Tecnico delle attività di carrozzeria e Tecnico delle attività di gommista



27b8ca3a



STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO DEL TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI

La legge n. 224/2012 ha disposto la modifica della legge n. 122/1992 in materia di attività di autoriparazioni, individuando le attività di:

- A) meccatronica;
- B) carrozzeria;
- C) gommista

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 122/1992, come modificata dalla legge 224/2012, la formazione del responsabile tecnico di attività di meccatronica è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard per la formazione, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare e pianificare gli interventi necessari ed operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del veicolo in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di meccatronica nelle autoriparazioni.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD PROFESSIONALE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 224/2012, si individuano i seguenti ambiti di competenza, articolati in abilità minime e conoscenze essenziali.

1. Gestione dell'attività di autoriparazione;
2. Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo;
3. Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche;
4. Diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo;
5. Riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo.



1. GESTIONE DELL'ATTIVITA DI AUTORIPARAZIONE	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Adottare criteri di pianificazione e organizzazione del lavoro - Applicare le normativa di sicurezza e ambientali, specifiche del settore - Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione con i clienti per rilevare le informazioni utili a definire lo stato del veicolo - Applicare tecniche di informazione del cliente per la cura e il corretto funzionamento del veicolo - Applicare tecniche per la preventivazione di costi e tempi 	<ul style="list-style-type: none"> - La sicurezza sul lavoro: normativa, modalità di comportamento e gestione sicura del luogo di lavoro - Normativa di settore - Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi dell'officina meccatronica - Officina di autoriparazione: strumenti, tecnologie e lavorazioni - Tecniche di ascolto e comunicazione - Lingua inglese tecnica in ambito elettronico e meccanico (schemi elettrici, elettronici e meccanici)

2. DIAGNOSI TECNICA E STRUMENTALE DELLE PARTI MECCANICHE DEL VEICOLO	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche e metodi per eseguire il check-up delle parti meccaniche del veicolo - Leggere e interpretare i dati ricavati dal check-up sul veicolo per stabilire la diagnosi sullo stato e sul funzionamento delle parti meccaniche - Definire il piano di intervento di sostituzione, riparazione, manutenzione e installazione delle parti meccaniche - Individuare strumenti, tecnologie, attrezzature per l'attuazione dell'intervento 	<ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia dei veicoli a motore e tecnica motoristica: componentistica, motore, idraulica - Tecniche e strumenti per diagnosi avanzate - Strumenti di misura e controllo per la verifica di singoli componenti meccanici e per la loro messa a punto

3. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche, strumenti e materiali per la sostituzione, riparazione, manutenzione e installazione delle parti meccaniche del veicolo - Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo finale delle parti meccaniche del veicolo - Applicare tecniche e procedure di verifica delle conformità previste da normativa tecniche di settore 	<ul style="list-style-type: none"> - Attrezzature e tecniche di sostituzione, riparazione, manutenzione, installazione e collaudo delle componenti meccaniche - Principali tipologie di motore - Sistemi di alimentazione, raffreddamento, carburazione e lubrificazione - Impianti di trasmissione e frenata - Sospensioni e organi di direzione

4. DIAGNOSI TECNICA E STRUMENTALE DEGLI APPARATI ELETTRICO/ELETTRONICI DEL VEICOLO	
Abilità minime	Conoscenze essenziali



<ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche e metodi per eseguire il check-up sugli apparati elettrico/elettronici del veicolo - Leggere e interpretare i dati ricavati dal check-up sul veicolo per stabilire la diagnosi sullo stato e sul funzionamento degli apparati elettrico/elettronici - Individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali per l'attuazione dell'intervento sugli apparati elettrico/elettronici del veicolo 	<ul style="list-style-type: none"> - Principi di elettrotecnica, elettronica e logica dei circuiti - Strumenti di misura e controllo per la verifica degli apparati elettrici/elettronici - Tecniche e strumenti per diagnosi avanzate
---	---

5. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ELETTRICO/ELETTRONICI DEL VEICOLO	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche, strumenti e materiali per la sostituzione, riparazione, manutenzione e installazione di dispositivi e circuiti degli apparati elettrico/elettronici - Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo finale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo - Applicare tecniche e procedure di verifica delle conformità previste da normativa tecniche di settore 	<ul style="list-style-type: none"> - Attrezzatura e tecniche di installazione, manutenzione, riparazione e collaudo degli apparati elettrico/elettronici dei veicoli, di serie ed accessori - Principi di funzionamento dei sistemi EOBD, CANBUS, ABS, ESP - Impianto di avviamento e ricarica - Iniezione elettronica - Multiplex, sicurezza passiva - Impianto di NC climatizzazione

STANDARD FORMATIVO

ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

La durata minima dei percorsi standard è di 500 ore con una quota di tirocinio che può oscillare dal 20 al 30% del monte ore complessivo.

E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

Ai sensi dell'art 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta. Per questi soggetti la durata minima del corso di formazione è ridotta a 40 ore.

I soggetti in possesso di un coerente titolo di qualifica professionale conseguito nell'ambito dei percorsi di durata triennale previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), per ottenere la qualificazione professionale di Tecnico mecatronico delle autoriparazioni dovranno frequentare un percorso integrativo della durata minima di 100 ore, limitatamente alle competenze non possedute.

I soggetti in possesso di un coerente titolo di diploma professionale regionale di tecnico conseguito nell'ambito dei percorsi di durata quadriennale previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), per ottenere la qualificazione professionale di Tecnico mecatronico delle autoriparazioni dovranno frequentare un percorso integrativo della durata minima di 50 ore limitatamente alle competenze non possedute.

Gli attestati di Qualifica professionale triennale del sistema IeFP di "Operatore alla riparazione di veicoli a motore" indirizzo "Riparazione parti e sistemi meccanici e elettromeccanici dei veicoli a

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione di progetti per:

Tecnico mecatronico delle autoriparazioni, Tecnico delle attività di carrozzeria e Tecnico delle attività di gommista



27b8ca3a



motore" nonché del Diploma tecnico professionale quadriennale di "Tecnico riparatore dei veicoli a motori" di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR) hanno valore di qualificazione professionale di "Tecnico meccatronico delle autoriparazioni" ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano inerenti il riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

E' possibile richiedere l'iscrizione alla Camera di Commercio per la nuova sezione della meccatronica, senza la necessità di frequentare corsi integrativi, nelle ipotesi previste dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C dell'11 marzo 2013.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

ESAME FINALE

Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.

L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.

L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione professionale per Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.

Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione.



Appendice 2

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, come modificato dall'articolo 1, comma 1132, punto d), della legge 205/2017, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sugli *standard minimi* dei corsi di qualificazione professionale per Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria e Gommista.

Rep. Atti n. 124/CSR

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 12 luglio 2018;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione" e in particolare l'articolo 7, comma 2, lett. b), il quale prevede che il responsabile tecnico deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

VISTA la legge 11 dicembre 2012, n. 224, recante: Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione", la quale prevede, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", con cui all'art.1, comma 1132, punto d) sono state apportate modifiche in materia di attività di autoriparazione, ed in particolare con cui si prevede che entro il 1 luglio 2018 le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano attivino i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992 n. 122, per le attività di meccatronico, carrozziere e gommista previa definizione di livelli minimi comuni mediante Accordo stipulato in sede di conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, recante: "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

VISTA l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR);

VISTO l'accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'istruzione e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione di progetti per:

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, Tecnico delle attività di carrozzeria e Tecnico delle attività di gommista



27b8ca3a





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR);

VISTO l' accordo fra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni, sancito nella seduta del 12 giugno 2014 (Rep. Atti n. 70/CSR);

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del giorno 4 luglio 2018, sono state concordate delle modifiche al documento allegato allo schema di accordo;

VISTA la nota del 5 luglio 2018, diramata in pari data, con la quale le Regioni hanno trasmesso il testo modificato secondo quanto concordato in riunione tecnica;

VISTA la nota in data 5 luglio 2018, diramata in pari data da questo Ufficio di Segreteria, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare in ordine al testo così come modificato;

VISTE le competenze legislative primarie spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di artigianato, addestramento e formazione professionale e considerate in particolare le specificità linguistiche della Provincia autonoma di Bolzano;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo nella versione concordata nella riunione tecnica del 4 luglio 2018;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2001 n. 224, come modificato dall'articolo 1, comma 1132, punto d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sugli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria e Gommista nelle formulazioni di cui alle appendici A e B che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo

IL PRESIDENTE
Sen. Erika Stefani



Premessa

La legge n. 224/2012 aveva disposto la modifica della legge 122/1992 in materia di attività di autoriparazioni, individuando le attività di:

- A) meccatronica;
- B) carrozzeria;
- C) gommista

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 122/1992, come modificata dalla legge 224/2012, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, hanno provveduto alla definizione degli standard per la formazione, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, per "Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni", nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dall'Accordo Stato Regioni del 12 giugno 2014 e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Con la legge n. 205/2017 sono state apportate alcune modifiche alla legge 224/2012 evidenziate peraltro dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3703/C del 9 gennaio 2018. Si tratta, in particolare, dell'obbligo per le Regioni di attivare i corsi teorico pratici di qualificazione previsti dall'art. 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 per tutte le tre attività di meccatronica, gommista e carrozziere.

La norma stabilisce, altresì, che per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di autoriparazione, la frequentazione con esito positivo dei corsi regionali di qualificazione, consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. La norma ha quindi eliminato anche l'obbligo che sussisteva a carico di tali responsabili tecnici, dello svolgimento di un anno di attività come operai qualificati alle dipendenze di una impresa del settore.

Alla luce di tali modifiche normative, il presente documento riporta negli allegati A e B gli standard professionali e i requisiti minimi formativi delle due figure (carrozziere e gommista) previste dalla disciplina dell'autoriparazione. Per esse è stato previsto un modulo formativo comune anche alla figura del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni e moduli formativi specifici riferiti alle due categorie di attività, in modo tale da consentire alle imprese già operanti l'eventuale acquisizione delle sole competenze relative all'abilitazione non posseduta.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

ALLEGATO A

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione di progetti per:

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, Tecnico delle attività di carrozzeria e Tecnico delle attività di gommista



27b8ca3a



CARROZZIERE

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il responsabile tecnico per l'attività di carrozziere è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare danni al telaio e/o alla carrozzeria e ai cristalli del veicolo, di pianificare e operare gli interventi necessari a sostituire e riparare le parti danneggiate del veicolo attraverso tecniche di sabbiatura, battitura, stuccatura e carteggiatura, di effettuare la verniciatura e la lucidatura del veicolo, provvedendo, infine, a effettuare le verifiche di collaudo previste prima della riconsegna del veicolo al cliente, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di carrozziere.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD PROFESSIONALE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, della L. 224/2012, si individuano i seguenti ambiti di competenza, articolati in abilità minime e conoscenze essenziali.

1. Gestione dell'attività di autoriparazione;
2. Diagnosi tecnica e strumentale di carrozzeria, telaio e cristalli;
3. Riparazione e manutenzione di carrozzeria, telaio e cristalli.

Riferimento Atlante del lavoro e delle qualificazioni

ADA.7.59.176 - Riparazione della carrozzeria di veicoli a motore
Settore: Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
Sequenza di processo: Riparazione e manutenzione di veicoli a motore ed assimilati
UP associate all'ADA: 6.2.1.8.1 - Carrozzeri

EQF: livello 3²⁵

²⁵ Il livello EQF è riportato a titolo indicativo nelle more della procedura di referenziazione di cui al DM 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13".



MODULO COMUNE	
1. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE – 100 ore	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Adottare criteri di pianificazione e organizzazione del lavoro - Applicare le normative di sicurezza e ambientali specifiche per il settore - Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione con i clienti per rilevare le informazioni utili a definire lo stato del veicolo - Applicare tecniche per la preventivazione di costi e tempi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicurezza sul lavoro: normativa, modalità di comportamento e gestione sicura del luogo di lavoro - Normativa di settore, Codice della strada - Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esercizio delle attività di autoriparazione - Officina di autoriparazione: strumenti, tecnologie e lavorazioni - Tecniche di ascolto e comunicazione - Lingua inglese tecnica in ambito dell'autoriparazione (schemi elettrici, elettronici e meccanici)

MODULI SPECIFICI	
2. DIAGNOSI TECNICO/STRUMENTALE DI CARROZZERIA, TELAIO E CRISTALLI 60 ore	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Identificare le componenti danneggiate di telaio, carrozzeria e cristalli - Valutare l'entità del danno — lieve/grave - Determinare le possibili alternative di sostituzione e/o riparazione delle parti danneggiate - individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali necessarie alla manutenzione, sostituzione e riparazione di parti della carrozzeria, del telaio o dei cristalli 	<ul style="list-style-type: none"> - Tecniche e metodi per eseguire, leggere e interpretare il check up sullo stato del veicolo - Tecniche di diagnosi difettosità funzionali ed estetiche della carrozzeria - Elementi di tecnologia dell'autovettura per la corretta esecuzione di operazioni meccaniche elementari su elementi di telaio e di carrozzeria e sui cristalli - Materiali metallici: caratteristiche tecniche, tipologie e proprietà

3. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARROZZERIA, TELAIO E CRISTALLI 120 ore	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche di raddrizzatura e livellamento del telaio e della scocca con l'impiego del banco di riscontro 	<ul style="list-style-type: none"> - Tecniche e attrezzature di smontaggio/assemblaggio della carrozzeria e delle parti accessorie degli autoveicoli

- Ricostruire le parti sensibilmente danneggiate,	- Processi di raddrizzatura e livellamento di telaio e
---	--

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione di progetti per:

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, Tecnico delle attività di carrozzeria e Tecnico delle attività di gommista



27b8ca3a



<p>effettuando correttamente le operazioni di taglio, sagomatura e saldatura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eseguire operazioni di stacco e riattacco dei cristalli, con prove di ermeticità e tenuta - Applicare tecniche di pre-trattamento delle superfici da verniciare Individuare e adottare idonee tecniche di verniciatura, essiccazione e lucidatura a seconda dei materiali da trattare - Identificare la rispondenza della tipologia di verniciatura eseguita agli standard qualitativi definiti dalle diverse case automobilistiche - Regolare e utilizzare apparecchiature tintometriche per la preparazione delle vernici da applicare - Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo delle parti sostituite o riparate 	<p>carrozzeria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavorazioni manuali al banco - Processi di formatura e di separazione delle lamiere - Procedure, metodiche, tecniche di saldatura - Tecniche e procedure di pulizia, mascheratura e carteggiatura anche delle parti non metalliche del veicolo - Tecniche di diluizione e filiazione delle vernici - Sistemi e processi di verniciatura e lucidatura del veicolo - Caratteristiche e modalità di applicazione dei principali prodotti vernicianti, dei solventi, dei pigmenti, abrasivi, ecc. - Tecniche e apparecchiature per l'essiccazione delle vernici - Caratteristiche delle tipologie di vernici da utilizzare (metallizzate e non, a base d'acqua, pastello) e dei sistemi tintometrici
--	---

REQUISITI MINIMI DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

La durata minima dei percorsi standard è di 280 ore con una quota di stage pari al 30% del monte ore complessivo, al netto dell'esame finale.

Il modulo formativo riferito alla prima area di competenza "Gestione dell'attività di autoriparazione" può essere svolto anche attraverso e-learning, con modalità che ne consentano la tracciabilità.

È consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccatronica o a quella di gommista, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta. Pertanto per questi soggetti non è necessaria la frequenza del modulo comune "Gestione dell'attività di autoriparazione", pari a 100 ore e pertanto la durata minima del corso di formazione è pari a **180 ore**. Lo stage è obbligatorio nella misura del 30% del monte ore di frequenza previsto.

Gli attestati di Qualifica professionale triennale del sistema leFP di "Operatore alla riparazione di veicoli a motore" indirizzo "Riparazione di carrozzeria" nonché del Diploma tecnico professionale quadriennale di "Tecnico riparatore dei veicoli a motori" di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR) hanno valore di qualificazione professionale di "Tecnico per l'attività di carrozzeria" ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s. m. i.



Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e del relativo esame i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all'ADA.7.59.176 -Riparazione della carrozzeria di veicoli a motore del QNQR²⁶.

In coerenza con l'attività di manutenzione del repertorio di leFP, attualmente in corso, con successivo Accordo in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sono definiti le durate e i contenuti dei percorsi integrativi e/o speciali per coloro che hanno conseguito specifici titoli di qualifica e/o di diploma professionale del sistema di leFP, espressamente individuati. Parimenti sono definite le corrispondenze con i percorsi integrativi e speciali previsti nell'accordo del 12 giugno 2014 relativo al Tecnico meccatronico delle autoriparazioni.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano inerenti il riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale acquisita in attuazione del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello A2, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

ESAME FINALE

Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.

L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n.13 del 2013 e dal D.I. del 30 giugno 2015.

L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA

²⁶ QNQR: Quadro Nazionale delle qualificazioni regionali <http://atlantelavoro.inapp.org>
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione di progetti per:

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, Tecnico delle attività di carrozzeria e Tecnico delle attività di gommista



Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione professionale per Tecnico per l'attività di carrozziere delle autoriparazioni, nel rispetto dei format allegati al DM 30 giugno 2015.

Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione.



ALLEGATO B

GOMMISTA

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il responsabile tecnico per l'attività di gommista è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare, pianificare e operare gli interventi necessari su pneumatici e cerchioni e di effettuare l'equilibratura delle ruote e il collaudo del veicolo, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di gommista.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD PROFESSIONALE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della L. 224/2012, si individuano i seguenti ambiti di competenza, articolati in abilità minime e conoscenze essenziali.

1. Gestione dell'attività di autoriparazione;
2. Diagnosi tecnica e strumentale di pneumatici e cerchioni;
3. Riparazione e manutenzione di pneumatici e cerchioni.

Riferimento Atlante del lavoro e delle qualificazioni

ADA.7.59.174 - Riparazione e sostituzione delle ruote (cerchioni e pneumatici)

Settore: Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

Sequenza di processo: Riparazione e manutenzione di veicoli a motore ed assimilati

UP associate all'ADA: 6.2.3.1.2 - Gommisti

EQF: livello 3²⁷

²⁷ Il livello EQF è riportato a titolo indicativo nelle more della procedura di referenziazione di cui al DM 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13".



MODULO COMUNE	
1. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE – 100 ore	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Adottare criteri di pianificazione e organizzazione del lavoro - Applicare le normative di sicurezza e ambientali specifiche per il settore - Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione con i clienti per rilevare le informazioni utili a definire lo stato del veicolo - Applicare tecniche per la preventivazione di costi e tempi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicurezza sul lavoro: normativa, modalità di comportamento e gestione sicura del luogo di lavoro - Normativa di settore, Codice della strada - Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esercizio delle attività di autoriparazione - Officina di autoriparazione: strumenti, tecnologie e lavorazioni - Tecniche di ascolto e comunicazione - Lingua inglese tecnica in ambito dell'autoriparazione (schemi elettrici, elettronici e meccanici)

MODULI SPECIFICI	
2. DIAGNOSI TECNICO/STRUMENTALE DEGLI PNEUMATICI 50 ore	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Identificare i danni a pneumatici e cerchi - Valutare la riparabilità del danno - Determinare le possibili alternative di sostituzione e/o riparazione delle parti danneggiate - Individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali necessarie alla sostituzione e riparazione di pneumatici 	<ul style="list-style-type: none"> - Tecniche e metodi per eseguire, leggere e interpretare il check up sullo stato di pneumatici e cerchi - Tipologie, caratteristiche e prestazioni degli pneumatici in rapporto alla destinazione tecnica e di utilizzo sullo specifico veicolo - Tecnologia dello pneumatico (indici di carico, codici di velocità, misure ed equivalenze dimensionali)



3. RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI 100 ore	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Applicare il fungo e la toppa per la riparazione delle forature che rientrano entro i limiti di riparabilità - Applicare le tecniche di assemblaggio e gonfiamento degli pneumatici, curando che la pressione di esercizio sia conforme con i valori specificati dal costruttore del veicolo - Utilizzare appositi sostegni (ponte di sollevamento o cavalletti) per rimuovere lo pneumatico dalla ruota - Applicare tecniche di rimontaggio dello pneumatico al fine di ottimizzare tenuta e comfort della vettura - Verificare che gli pneumatici selezionati per la sostituzione siano conformi ai requisiti di legge e alle istruzioni del costruttore per il veicolo in oggetto - Provvedere alla sostituzione delle valvole - Applicare le procedure per l'esecuzione del corretto bilanciamento degli pneumatici e dell'assetto della vettura, in caso di vibrazioni, sfarfallamento o usura eccessiva o irregolare - Utilizzare strumenti e attrezzature al fine di regolare l'allineamento e la convergenza delle ruote - Utilizzare gli appositi contrappesi di bilanciatura al fine di ottenere la giusta equilibratura delle ruote - Utilizzare software per convergenza ruote - Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo degli pneumatici sostituiti e riparati 	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi di meccanica - Procedura di smontaggio e montaggio di parti meccaniche ed elettroniche - Procedura di montaggio/smontaggio pneumatici e cerchi - Procedure per la riparazione, sostituzione e manutenzione degli pneumatici - Software per la convergenza - Procedure per la convergenza e l'allineamento ruote - Modalità di utilizzo di strumenti per la misurazione e la regolazione di convergenza, pressione e bilanciatura

REQUISITI MINIMI DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

La durata minima dei percorsi standard è di 250 ore con una quota di stage pari al 30% del monte ore complessivo, al netto dell'esame finale.

Il modulo formativo riferito alla prima area di competenza "Gestione dell'attività di Autoriparazione" può essere svolto anche attraverso e-learning, con modalità che ne consentano la tracciabilità.

È consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di mecatronico o a quella di carrozziere, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta. Per questi soggetti non è necessaria la frequenza del modulo comune "Gestione dell'attività di autoriparazione", pari a 100 ore e pertanto la durata minima del corso di formazione è pari **150 ore**. Lo stage è obbligatorio nella misura del 30%, del monte ore da frequentare.

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e del relativo esame i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all' ADA 7.59.174 -Riparazione e sostituzione delle ruote (cerchioni e pneumatici) del QNQR.

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione di progetti per:

Tecnico mecatronico delle autoriparazioni, Tecnico delle attività di carrozzeria e Tecnico delle attività di gommista



27b8ca3a



In coerenza con l'attività di manutenzione del repertorio di leFP, attualmente in corso, con successivo Accordo in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sono definiti le durate e i contenuti dei percorsi integrativi e/o speciali per coloro che hanno conseguito specifici titoli di qualifica e/o di diploma professionale del sistema di leFP, espressamente individuati. Parimenti sono definite le corrispondenze con i percorsi integrativi e speciali previsti nell'accordo del 12 giugno 2014 relativo al Tecnico meccatronico delle autoriparazioni.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano inerenti il riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale acquisita in attuazione del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- diploma di scuola secondaria di 1 °grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello A2, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

ESAME FINALE

Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.

L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n.13 del 2013 e dal D.I. del 30 giugno 2015.

L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione professionale per Tecnico per l'attività di gommista delle autoriparazioni, nel rispetto dei format allegati al DM 30 giugno 2015.

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione di progetti per:

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, Tecnico delle attività di carrozzeria e Tecnico delle attività di gommista



27b8ca3a



Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione.

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione di progetti per:

Tecnico mecatronico delle autoriparazioni, Tecnico delle attività di carrozzeria e Tecnico delle attività di gommista



27b8ca3a

